

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N.171 DEL 2024 PUBBLICATA
IL 15.5.2024 IN R.G.195 DEL 2024

1

Per la sig.ra

ZITO ERMELINDA ANTONIETTA, C.F.: ZTIRLN82E71G509Q, nata a Petina (SA) il 31.05.1982 e ivi residente alla via Monti Alburni, 4- **PERSONALE A.T.A.**,
rappresentata e difesa giusto mandato in calce al presente atto, dall'avvocato **Adriana Cioffi**, C.f.: CFFDRN74H74H47H703H, presso il cui studio in Montecorvino Rovella (SA), alla via Del Carmine, 17, elettivamente domicilia ed unitamente alla quale chiede che ogni comunicazione venga inviata e fatta ricevere al seguente numero fax 089808272 o all'indirizzo pec: **avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it**,

Appellante

CONTRO

1. **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, CF.: 80185250588, con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A, pec: urp@postacert.istruzione.it ,
 2. **Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo**, in persona del Dirigente p.t.,
 3. **Ambito Territoriale di L'Aquila**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di L'Aquila, Via S. Domenico, 3, pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it.

Per la riforma della Sentenza n. 171/2024, emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Lavoro, in RG n. 195/2024, pubblicata il 15.05.2024, notificata per pec il 17 maggio c.a e. non notificata da controparte.

Fatti di Causa

Chi ricorre adiva il Tribunale di L'Aquila, sezione lavoro, al fine di vedersi riconoscere il servizio militare volontario dal 13.09.2005 al 30.08.2007 (per richiamo) per due anni maturando 12 punti.



Debitamente specificando che la ricorrente, oggi appellante, presentava tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio scolastico 2021/2024, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", per l'Ambito Territoriale di l'Aquila, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio svolto, come risulta dalla documentazione allegata, profilo assistente amministrativo, collaboratore scolastico – domanda che anche per il triennio 2024/2026 ha provveduto ad aggiornare.

Esperiti gli adempimenti di rito, veniva fissata l'udienza anche per il cautelare il 15 maggio 2024 (merito e cautelare) ove prontamente il Giudice designato dott. Cruciani provvedeva a rigettare le richieste della Zito. Si rappresenta che la Zito aveva richiesto con il ricorso di primo grado quanto segue:” *Piaccia all’adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:*

In via cautelare adottare ogni provvedimento più opportuno a tutela delle ragioni della ricorrente;

nel Merito:

1. *accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle rispettive graduatorie*
2. *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio per il servizio prestato e, quindi, attribuire a parte ricorrente ulteriori **6 punti per anno per il servizio (svolto per 24 mesi)** ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con relativa rettifica della posizione e del punteggio nelle rispettive graduatorie . personale Ata.*
3. **Condannare** *le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.*

Il Giudice dott. Cruciani rigettava la domanda proposta emettendo la sentenza di cui in epigrafe oggetto del presente gravame per i motivi di qui a poco illustrati , non condividendo la presente difesa le argomentazioni poste dal Giudice alla base del rigetto del ricorso di primo grado. Perciò con il presente atto nel proporre appello formale avverso il provvedimento del Giudice di prime cure nel giudizio 195 del 2024 ne chiede la riforma

“RGN. 195 del 2024;

TRIBUNALE DI L'AQUILA



Sezione controversie di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

ZITO ERMELINDA ANTONIETTA

ricorrente,

rappresentata e difesa dall'avv.to A. Cioffi

e

MINISTERO ISTRUZIONE –UTP L'Aquila – USR Abruzzo

in persona dei legali rappresentanti,

resistenti,

rappresentati e difesi dalla dirigente dott.ssa P. Iachini,

all'udienza del 15 maggio 2024 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:

Rigetta il ricorso;

Compensa le spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente chiede un sidacato di illegittimità della previsione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 in forza della quale, ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento in graduatoria, "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."

Invero, in applicazione di tale disposizione, l'Amministrazione resistente ha valutato il servizio militare svolto dalla parte ricorrente in epoca anteriore alla nomina quale "servizio alle dipendenze di altre amministrazioni", idoneo far conseguire il riconoscimento del punteggio di 0,6 punti per anno, e non già di 6 punti per anno, reputando tale ultimo punteggio attribuibile solo in caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.

Nel caso di specie occorre in primo luogo riferirsi all'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", che sancisce: "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestatinegli impieghi civili presso enti pubblici.2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei



concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.³ Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

Nell'ambito della disciplina delle procedure aventi ad oggetto il personale scolastico viene altresì in rilievo -con riferimento al personale docente -l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, per il quale "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la valutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM 44/2001). E così, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5679/2020, "(...) piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

E' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo



servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

Tanto premesso, deve osservarsi che la soluzione fatta propria dall'Allegato A del D.M. 50/2021 tiene conto, in conformità con il principio sopra delineato, del servizio prestato anteriormente alla nomina, e ciò alla stregua di un “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Fermo il riconoscimento anche del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non risulta censurabile la soluzione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 che prevede un trattamento differenziato per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.

Non solo, pertanto, la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all'art. 3 Cost.

Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non incostanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.

Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.

E in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.

Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.

Una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa è valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha attinenza.

Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, alla luce di una giurisprudenza ancora ondeggiante, possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

L'Aquila, 15 maggio 2024.

Il Giudice del Lavoro”



Orbene, l' appellante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata propone formale appello per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Disparità di trattamento - contraddittorietà - ingiustizia manifesta - illogicità - violazione e falsa applicazione articolo 485 e Dlsg 297/94 - omessa lettura orientata dell' articolo 2050

6

- Le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento di rigetto non appaiono condivisibili - con tutto il rispetto per il Giudice di prime cure - in quanto:
- Si basano su una falsa applicazione dell' articolo 485 e del Dlgs 297/94;
- Su una lettura non orientata dei commi di cui all' art. 2050;
- Contrastano con l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato nel senso della piena valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina (tali argomentazioni prendono quale riferimento un orientamento minoritario di gradi inferiori alla Cassazione e non recente in materia, ove le pronunce favorevoli hanno preso sempre più piede, confermato dalla Suprema Corte). Si rappresenta che **il Consiglio di Stato Roma - secondo grado della Giustizia Amministrativa** - presieduto dal dott. Marco Lipari (Giudice estensore Consigliere Ofelia Fratamico), **con sentenza n. 01720/2022** (pubblicata in data 10/03/2022), **definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda giudiziaria presentata da venti amministrativi , sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)".**

Alla stessa stregua, tali argomentazioni alla base del provvedimento di rigetto del Giudice di prime cure :

non tengono conto delle pronunce del Tar di disapplicazione / annullamento del D.M. 50 /2021 - 640/2017 e 235 del 20214 nella parte in cui stabiliscono che **"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"**



Debitamente specificando al riguardo l'illustrata diversità di calcolo – generata dalla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – si è tradotta, in un ingiustificato discrimine tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, posto che **l'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale gli interessati non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica.**

Posto ciò, nel riportarsi all'atto introduttivo del giudizio di primo grado che qui si intende integralmente riportato e trascritto, si osserva quanto segue a riforma della sentenza negativa emesso che come non può non valutare l' Ecc.mo Collegio non è condivisibile.

Ma procediamo con ordine.

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile volontario espletato, vale come il "servizio di leva", al fine del riconoscimento, nelle graduatorie, del relativo punteggio.

Ex multis La **Cassazione con l'ordinanza n. 35380/2021** è intervenuta nuovamente nella tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego. Nel caso di specie la Zito ha diritto, come non potrà valutare l' Ill.ma Corte a 12 punti 6 per anno di servizio svolto.

Come noto il comma 7 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sancisce espressamente che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

Cosa significa valido a tutti gli effetti?

Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, ha recentemente posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per



l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

Il Ministero pretendeva infatti di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro, richiamando a sostegno dell'affermazione l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, così come interpretato dal TAR Lazio (Sezione Terza Bis) nelle recenti sentenze nn. 8576 e 8578 del 19/07/2021. Secondo il Ministero infatti l'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 andrebbe interpretato nel senso che il periodo di servizio militare potrebbe essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.

Tale assunto sarebbe avallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Sempre secondo il Ministero tale disposizione costituirebbe un principio di portata generale in quanto successivo comma 3 del medesimo art. 2050 prevede che: «Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».

In estrema sintesi secondo il Ministero e il TAR Lazio (e il Giudice nel provvedimento emesso) potrebbe essere computato solo il servizio prestato in costanza di nomina poiché l'esigenza di tutelare coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione sussisterebbe solo qualora il dipendente, già nominato, sia pure solo con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo.

La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione sostenuta (recepita dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza impugnata dal Ministero in Cassazione), confermando il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento.



La Cassazione ha infatti chiarito che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura.

Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così **Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8**).



La Corte di Cassazione ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive."

Riassumendo:

le ragioni dell'odierna ricorrente trovano conferma non solo in sede amministrativa, ma anche in sede di giurisdizione ordinaria: Tribunale Messina sentenza 13889 del 2018, Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania. Ed ancora, da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n°5679 del 2 marzo 2020 ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n°459 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze su medesima fattispecie, con la quale ha così statuito: "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Appare, dunque, del tutto evidente che l' odierna appellante, dalla prima domanda, avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, mai avvenuto da parte della Pubblica Amministrazione, che, pertanto, ha operato in maniera del tutto illogica, oltre che non rispettosa delle novità intervenute sull'argomento.



L'Ufficio Scolastico Provinciale di l'Aquila, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto valutare e riconoscere complessivamente e in pieno il servizio militare 6 punti per anno, piuttosto che 0,6 punti.

Si ricorda Il **Consiglio di Stato (Sezione Settima)** – con la **recentissima sentenza del 09/01/2023** – si è nuovamente espresso in merito alla *posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato e servizio civile volontario), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.*

Il Collegio Giudicante, presieduto nell'occasione dal dott. Claudio Contessa (Magistrato estensore Sergio Zeuli), ha fatto riferimento, a tal proposito, al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022 con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio "per l'anno di servizio militare" deve essere valutato "interamente", anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A.

SI RIPORTANO LE PAROLE DEL CONSIGLIO DI STATO: a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si



coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere accolto.

Prima il Consiglio di Stato, adesso anche la Corte di Cassazione: il servizio di leva obbligatorio e quello civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera sia per l'accesso alle immissioni in ruolo e quindi pure per il punteggio da conseguire nelle graduatorie dei precari dei docenti e del personale Ata.

La **Suprema Corte si è espressa con sentenza 15965/24** riconoscendo infatti il punteggio pieno per servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina. In analogo senso la corte d' appello d'Aquila.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di l'Aquila, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda personale Ata III Fascia Graduatoria d'istituto avrebbe dovuto valutare e riconoscere complessivamente e in pieno il servizio militare 6 punti per anno, piuttosto che 0,60 punti per un totale di 12 punti.

Si ricorda Il **Consiglio di Stato (Sezione Settima)** – con la **recentissima sentenza del 09/01/2023** – si è nuovamente espresso in merito alla *posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato e servizio civile volontario), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.*



Il Collegio Giudicante, presieduto nell'occasione dal dott. Claudio Contessa (Magistrato estensore Sergio Zeuli), ha fatto riferimento, a tal proposito, al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022 con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio "per l'anno di servizio militare" deve essere valutato "interamente", anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A.

Infine, la sentenza n. 5031 del 2023, pubblicata in data 8 maggio 2023 dal Tribunale di Roma, ha confermato nuovamente quanto indicato dalla Corte di Cassazione e da oltre 70 Tribunali italiani che hanno riconosciuto il diritto di chi ha il servizio civile o militare a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come Ata e 12 punti come Docente. In analogo senso sentenza dell' Intestata Corte.

Per completezza espositiva si citano:

- la recentissima sentenza del 04.01.2024, in esecuzione di una precedente pronuncia di accoglimento, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire n. 6 punti nelle Graduatorie ATA, ai ricorrenti che abbiano svolto il servizio militare di leva e/o civile (assimilati) prestato non in costanza di contratto.
- il Giudice civile di Bergamo, Dott.ssa Giulia Bertolino, che ha deciso la controversia nei seguenti termini (si riportano gli estratti della sentenza considerati essenziali):

Il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare deve essere riconosciuto, anche quando non espletato in costanza di nomina, purché successivamente al conseguimento del titolo che permette l'accesso alle graduatorie (ATA)....

Secondo il recente Consiglio di Stato... il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica... Applicando questi principi al caso di specie la ricorrente,



avendo prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ha diritto al riconoscimento per intero del punteggio per il periodo di leva.

-♦-

P.Q.M.

L' appellante, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, propone formale appello per la riforma della sentenza summenzionata nel senso dell' integrale accoglimento dell' appello. Pertanto, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, esperiti gli adempimenti di rito, accogliere il presente appello in riforma della sentenza impugnata riconoscendo la piena valutazione al servizio svolto con l' attribuzione di 12 punti all' appellante nelle graduatorie Ata nei rispettivi profili.

14

Per ogni altra considerazione si ci riporta al ricorso introduttivo che qui unitamente alle conclusioni ivi riportate si intende trascritto.

-♦-

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5° della legge 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile ma è esente come da dichiarazione dell' appellante, la quale non supera il limite reddituale.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avvocato Adriana Cioffi in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e complessa per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA



affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale del MIM o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di l'Aquila .

VOGLIA autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi nelle graduatorie attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Aquila <https://www.istruzione.aquila.it> mediante l'inserimento dei seguenti dati che riterrà necessari. quali

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione etc.....

Si depositano i seguenti documenti:

sentenza oggetto di gravame

fascicolo di primo grado.

Istanza di trattazione della causa da remoto o a trattazione scritta

Il sottoscritto avvocato, in qualità di difensore chiede all' ill.mo Giudice che la causa venga trattata da remoto o a trattazione scritta, atteso che il giudizio verte su prova documentale e non è richiesta la presenza di altre parti al di fuori dei difensori.

Si depositano:

ALL. 001 Autodichiarazione reddituale e documento di riconoscimento;

ALL.01 PROCURA ALLE LITI;

ALL.1 Sentenza n.171 del 2024 del tribunale dell'Aquila;

ALL.2 FASCICOLO DI PRIMO GRADO;

ALL.3 Corte-d'Appello-di-L'Aquila-Sentenza-n.-841-13;

ALL.4 Ordinanza Cassazione n. 35380 del 2021;

ALL.5 Sentenza Cassazione n. 5679 del 2020;

ALL.6 Sentenza Cassazione n. 15965 del 2024;

ALL.7 SENTENZE FAVOREVOLI.

Salerno, 11 giugno 2024

Avvocato Adriana Cioffi

